

Alla **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

p.c. **Ditta SAPI S.r.l.**
amministrazione@pec.sapiecologia.it

OGGETTO: SAPI S.r.l. - Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/199 del 12.08.2022. Comunicazione di Variante non sostanziale. Richiesta autorizzazione regionale: 1) Integrazione codici EER pericolosi e non pericolosi; 2) Aggiornamento layout impianto. Parere tecnico.

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 369069/23 del 08/09/2023, trasmessa tramite PEC del 08/09/2023, acquisita al protocollo ARTA con il numero 39711/2023 del 08/09/2023, si fa presente quanto segue:

- Premesso che la ditta S.A.P.I. S.r.l. è titolare di Autorizzazione regionale adottata con Determinazione Dirigenziale D.D. n° DPC026/199 del 12/08/2022. "Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/121 del 24.07.2014. **1) Presa d'atto di una variante non sostanziale per l'adeguamento al Decreto Ministeriale n° 188 del 22 settembre 2020. 2) Variante sostanziale per l'ampliamento delle superfici di stoccaggio dei materiali conferiti e trattati ed incremento delle potenzialità di trattamento**";

- Richiamato il Giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale n. 3805 del 22/12/2022 in cui è riportato:

"...Il COMITATO CCR-VIA ... Visto il parere tecnico dell'ARTA ABRUZZO acquisito al prot. n. 435688 del 20/10/2022 relativo alla richiesta di Autorizzazione Regionale alla integrazione dei codici EER pericolosi e non pericolosi, che identifica come sostanziale la modifica in quanto "i rifiuti identificati con i codici EER: 02 02 03 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione); 02 03 04 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione); 02 07 04 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione); rifiuti derivanti dalla: a) preparazione e trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale; b) preparazione e trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, produzione di conserve alimentari, produzione di lievito ed estratto di lievito, preparazione e fermentazione di melassa; c) produzione

di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao); risultano essere rifiuti aventi caratteristiche chimico - fisiche (tipologie) non analoghe ai rifiuti già autorizzati;”

Rilevato che la modifica è sostanziale ai fini autorizzatori;

Richiamata la definizione di modifica sostanziale, di cui all'art. 5 comma 1 let. I-bis) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: “[...] la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana [...]”;

Rilevato che le modifiche sostanziali di un progetto, opera o di un impianto comportano, per definizione, effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana; Ritenuto pertanto che gli interventi proposti non possano qualificarsi come rientranti all'interno delle fattispecie di cui all'art. 6 commi 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RINVIO A PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

In relazione a quanto riportato in premessa che si intende integralmente richiamato e trascritto, si ritiene che la modifica non rientri nei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”.

- Richiamato il Giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale n. 3983 del 22/08/2023 in cui è riportato:

“... Il COMITATO CCR-VIA... Preso atto che il proponente dichiara che i rifiuti non pericolosi aventi codice EER 020203, 020304 e 020704 “saranno costituiti da alimenti, bevande o preparati per l'alimentazione, scaduti o invendibili, generalmente commercializzati sulle più importanti piattaforme di commercio elettronico. Si tratta pertanto di beni confezionati ed imballati, che non generano emissioni di polveri o odori, né stillicidi o scolamenti; è inoltre opportuno sottolineare che i rifiuti con descrizione Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione conferiti presso il complesso della SAPI S.r.l. saranno gestiti in regime di mero stoccaggio, ed eventualmente sottoposti a riconfezionamento nel caso in cui gli imballaggi originali dovessero presentarsi danneggiati o non integri...ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.”.

- Preso atto della documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo, <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo208>, in particolare la cartella



denominata: *“Istanza -1 integrazione codici EER - 2 Aggiornamento layout impianto”*, contenete la Relazione Tecnica Illustrativa a firma del Ing. Del Grosso Andrea datata Agosto 2023.

- Rilevato che dall'esame della documentazione aziendale *“Relazione Tecnica Illustrativa”*, di cui sopra, risulta che:

a) *“...in considerazione della necessità di inserire dei codici analoghi a quelli già presenti in Autorizzazione al fine di assecondare le richieste di alcuni clienti di poter conferire i rifiuti prodotti dalle proprie attività, è emersa l'esigenza di inserire nel provvedimento autorizzativo i seguenti codici EER:*

→ *02 02 03 - scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione;*

→ *02 03 04 - scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione;*

→ *02 07 04 - scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione;*

→ *08 01 11* - pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;*

→ *08 03 12* - scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose;*

→ *08 04 10 - adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelle di cui alla voce 080409;*

→ *15 01 11* - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;*

→ *16 03 03* - rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose;*

→ *16 03 05* - rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose*

→ *17 06 03* - altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;*

→ *20 01 27* - vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;*

→ *20 01 33* - batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.*

E' inoltre necessità dell'azienda inserire il codice EER 19 12 01 - carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali nella macro-categoria “Carta e cartone”, al fine di avviare anche tale codice al recupero come EoW...”;

b) *“... l'integrazione proposta mantiene del tutto inalterate le potenzialità istantanee (9.500 ton) e complessive annue autorizzate (70.000 ton/anno), e non modifica in alcun modo le operazioni già accordate sui rifiuti...”*

c) *“... per il potenziamento della linea di recupero già autorizzato, sono state introdotte alcune migliorie e variazioni al layout impiantistico, di seguito elencate:*

- *Ottimizzazione del lay-out d'impianto, con inserimento di una cabina di preselezione per il perfezionamento delle performance dell'impianto. Tale intervento richiede l'inserimento di un nastro in aggiunta, con conseguente spostamento del rompi-sacco previsto in testa alla linea;*



- *Ottimizzazione della nuova linea di pressatura di carta e cartone con allungamento del nastro di carico e spostamento della pressa a 90° rispetto al nastro di alimentazione;*

- *Modifica relativa al nuovo capannone destinato allo scarico e stoccaggio dei rifiuti di carta e cartone: non sarà realizzato con tensostruttura mobile su binari, bensì mediante struttura prefabbricata in cemento armato, al fine di garantire condizioni di maggior sicurezza per gli operatori e per l'ambiente;*

- *Tettoia della nuova linea di pressatura di carta e cartone: originariamente prevista in carpenteria metallica, verrà anch'essa realizzata con struttura prefabbricata in cemento armato...";*

d) *"... Le migliorie e gli accorgimenti ipotizzati, che hanno determinato anche qualche lieve adeguamento di alcune aree di stoccaggio, non interferiscono con le potenzialità autorizzate, né richiedono l'occupazione di nuove superfici o modifiche plano-volumetriche delle strutture già autorizzate...";*

e) *"... Le modifiche previste nella presente proposta di variante non richiedono variazioni al ciclo produttivo già descritto ed inserito nel progetto approvato con Determinazione N.° DPC026/199 DEL 12.08.2022 ...";*

f) *"...Il modesto ampliamento della tettoia di collegamento tra i due capannoni sarà in gran parte compensato dalla riduzione della superficie coperta del capannone; pertanto l'ampiezza delle superfici coperte sarà sostanzialmente coincidente con quelle del progetto approvato, senza pertanto apportare variazioni al computo delle superfici coperte/scoperte previste né tantomeno variazioni quali-quantitative per le acque di dilavamento di coperture e piazzali...";*

g) *"... Per quanto concerne i rifiuti non pericolosi aventi codici EER 02 02 03, EER 02 03 04 ed EER 02 07 04 (aventi la medesima descrizione, ovvero Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione) ... si ritiene necessario chiarire quanto segue.*

Va in primo luogo evidenziato che detti rifiuti saranno costituiti da alimenti, bevande o preparati per l'alimentazione, scaduti o invendibili, generalmente commercializzati sulle più importanti piattaforme di commercio elettronico. Si tratta pertanto di beni confezionati ed imballati, che non generano emissioni di polveri o odori, né stillicidi o scolamenti; è inoltre opportuno sottolineare che i rifiuti con descrizione Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione conferiti presso il complesso della SAPI S.r.l. saranno gestiti in regime di mero stoccaggio, ed eventualmente sottoposti a ri-confezionamento nel caso in cui gli imballaggi originali dovessero presentarsi danneggiati o non integri. ...".

- Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

- Vista la L.R. 19/12/2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";



- Vista la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 “*Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*”;

Richiamata la nota ARTA protocollo n. 49181/2022 del 18/10/2022 che qui si intende integralmente riportata, relativa alla comunicazione di “Variante non sostanziale”, a riscontro della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 348141/22 del 26/09/2022, trasmessa tramite PEC del 26/09/2022, acquisita al protocollo ARTA con il numero 45346/2022 del 27/09/2022.

Si comunica:

per quanto concerne gli aspetti tecnici, per quanto di competenza, il nulla osta alla modifica dell’Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/199 del 12.08.2022, demandando all’Autorità Competente ogni decisione di merito circa la procedura amministrativa da adottare ai fini autorizzativi.

Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Dott.ssa Katja Morrone

I.F. Gestione Controlli Integrati

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Dott. Chim. Massimo Di Gennaro

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Massimo Giusti

f.to digitalmente

